

STATUTO

CASCINA&PERSONA FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BARIANO BG VIA CASCINA
PARADISO 18

Numero REA: BG - 414273

Codice fiscale: 03856400167

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-03-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto Repertorio n. 5.553 – Raccolta n. 21.110

**STATUTO DELLA SOCIETA'
"CASCINA&PERSONA FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune di Bariano (BG) la Società Cooperativa denominata

"CASCINA&PERSONA FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire o sopprimere, con delibera dell'organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

L'apertura di sedi secondarie con rappresentanza stabile è riservata alla competenza dell'Assemblea.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

In continuità con la storia, i principi ed i valori della Cooperativa Sociale AFA "Associazione Famiglie per l'Accoglienza" e della Cooperativa Sociale La Persona Onlus, la Cooperativa CASCINA&PERSONA FA ha costruito la sua mission e la propria storia attorno alla realizzazione di percorsi di accoglienza per minori e nuclei monoparentali privi di un ambiente familiare idoneo e di accompagnamento degli stessi alla crescita personale, all'autonomia ed alla genitorialità responsabile.

L'attenzione all'individuo nella sua interezza rappresenta il valore fondativo della Cooperativa, ben espresso anche nel suo stesso nome: La Persona.

La concezione di persona di cui si fa portatrice si riferisce all'individuo con la sua storia di vita, le sue disabilità, ma anche le sue abilità, i suoi progetti, i suoi legami familiari, le sue relazioni interpersonali, senza tralasciare i riferimenti imprescindibili alla struttura sociale e culturale del territorio in cui vive. L'ambiente non è sempre quello familiare e di appartenenza territoriale, ma anche quello di strutture che accolgono e curano persone con fragilità.

L'unione di queste due esperienze Cooperative consente a Cascina&Persona FA di diventare una realtà sempre più attenta ai bisogni delle Comunità Locali nella loro interezza.

La Cooperativa Cascina&Persona FA offre uno stile di accoglienza che, partendo dal riconoscimento del valore fondamentale della famiglia, si apre all'altro con generosità, entusiasmo, cura dei dettagli ma anche con grande semplicità ... la semplicità di non dimenticare mai che accogliere è anzitutto essere vicini sempre, con il sorriso ma anche con il broncio, a chi fa più fatica.

Tutto ciò offrendo un clima, uno stile, basato su rapporti trasparenti, veritieri, rispettosi dell'altro, con una particolare sfumatura e attenzione "al femminile" che c'è in ognuno di noi.

La Cooperativa Cascina&Persona FA, sostenendo forme di partecipazione attiva e mutualità interna per i propri soci-lavoratori e dipendenti, promuovendo e accompagnando l'azione e la crescita delle diverse forme di volontariato, operando in rete con le diverse realtà territoriali, contribuendo attraverso il costante dialogo con gli enti committenti all'analisi della domanda sociale e alla strutturazione di risposte efficaci ed innovative, accogliendo con professionalità e passione i bisogni delle persone, intende promuovere all'interno del tessuto sociale forme e strumenti di welfare comunitario, affinché l'interesse generale alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini diventi un obiettivo di tutta la comunità e per tutta la comunità.

Conformemente alla legge 381/91, la Cooperativa non ha scopo di lucro: essa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- la gestione di servizi socio-educativi, socio-sanitari e socio-assistenziali;
- la realizzazione di percorsi formativi e di consulenza;
- la collaborazione con gli Enti Pubblici ed i privati;
- il coinvolgimento del territorio di appartenenza;
- consentire il recupero sociale, educativo e comunitario di persone con difficoltà _di inserimento nell'ambiente di lavoro attraverso l'esperienza del lavoro associato ed autogestito;
- promuovere iniziative di carattere formativo e socio culturale atte a favorire una _reale presa di coscienza dei problemi dell'emarginazione in genere ed in particolare delle varie forme di dipendenza, del disagio sociale e delle problematiche legate all'integrazione degli immigrati extracomunitari;
- costruire percorsi di formazione, orientamento ed accompagnamento al lavoro rivolto alle persone in condizione di disagio sociale nella logica dell'approccio graduale all'integrazione lavorativa.

La Cooperativa si ispira anche ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e ad essi conforma le proprie azioni. Detti principi sono:

- La mutualità, come possibilità di equo e solidale scambio;
- La Giustizia e solidarietà sociale, come obiettivi che ispirino e guidino le prassi _organizzative e di gestione dei servizi;
- La partecipazione democratica, come modalità di governo della Cooperativa, come costruzione del senso di appartenenza, espressione di libertà, confronto, apertura e vicinanza;
- L'impegno civile, come orizzonte personale e collettivo;
- L'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, come garanzia e controllo;
- Lo spirito comunitario, come modalità nelle interazioni e nella comunicazione e come cifra peculiare dell'accoglienza offerta, nell'ottica della condivisione e della vicinanza;
- Il legame con il territorio, come spazio nel quale condividere risorse finalizzate alla crescita solidale dell'intera comunità;

- Un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche, come azione sinergica e sussidiaria.

La Cooperativa intende dare continuità ad un modello di accoglienza non chiuso in se stesso, bensì aperto alla comunità locale per essere, insieme, parte attiva di un progetto di sviluppo, di crescita e di benessere del nostro territorio.

Riteniamo a tal fine fondamentale che il territorio non ci identifichi esclusivamente con i problemi che trattiamo, ma anche con le risorse e le energie specialistiche, professionali, organizzative e valoriali che, nell'esercizio di una responsabilità sociale condivisa e consapevole, mettiamo a disposizione per produrre benessere.

La Cooperativa Sociale Cascina&Persona FA sceglie, in via prioritaria, di abitare il territorio provinciale di appartenenza ma ritiene altresì fondamentale non limitare la propria azione ad un bacino territoriale definito e di poter allargare la propria azione all'intero territorio regionale e nazionale, identificando il territorio stesso non solo come spazio geografico definito ma come spazio "del bisogno e delle risorse".

La Cooperativa intende altresì realizzare i propri scopi sociali in forma mutualistica e senza fini speculativi, mediante la gestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi, nelle forme consentite dalla legge e maggiormente efficaci per il raggiungimento del proprio scopo sociale.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione, o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico definito nell'art. 3 del presente Statuto e l'importanza che per la Cooperativa hanno i temi della famiglia e dell'accoglienza, la Cooperativa ha come proprio oggetto sociale:

A) la progettazione e la gestione di attività e servizi socio-educativi, socio-sanitari e socio-assistenziali, in forma diretta e/o in appalto o convenzione o in regime di accreditamento con Enti Pubblici o privati in genere;
promuovere e gestire iniziative in grado di contribuire al miglioramento sociale dei portatori di handicap;

B) attività produttive nel settore dei servizi, della gestione e valorizzazione ambientale, nonché della produzione e della trasformazione di prodotti agricoli, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso:

(A)

Comunità residenziali e di pronto intervento, servizi semi-residenziali e diurni per l'accoglienza di minori, nuclei monoparentali, giovani/adulti in difficoltà o in situazione di disagio e persone anziane;

- Servizi residenziali innovativi (housing sociale, co-housing, appartamenti protetti, condomini solidali...) rivolti a minori, famiglie e persone in difficoltà o bisognose di un supporto e di un accompagnamento per il proprio progetto di vita; o Servizi di supporto scolastico, di pre/post scuola, spazi compiti, centri di aggregazione giovanile; o Servizi di assistenza domiciliare a carattere assistenziale, infermieristico, animativo, educativo, di sostegno e riabilitazione rivolti a minori, famiglie e persone anziane;
- Servizi per la prima infanzia, quali micronido, asili nido, spazi gioco per bambini e genitori;
- Attività animate, ludico-ricreative, sportive, culturali, turistiche, naturalistiche e di educazione ambientale rivolte a bambini, giovani e famiglie;
- Servizi di Tutoring per il sostegno di minori e giovani adulti e l'accompagnamento all'autonomia abitativa, lavorativa e sociale;
- Interventi di sostegno, prevenzione e supporto legati al tema della genitorialità;
- Attività e interventi di sostegno, consulenza, formazione, ricerca e supervisione rivolti a minori, giovani, adulti, famiglie, insegnanti e operatori;
- Reperimento e formazione di famiglie disponibili ad accogliere stabilmente o temporaneamente minori ed adulti a rischio e/o in situazione di disagio e difficoltà;
- Attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- Interventi volti allo studio, alla connessione ed allo sviluppo delle reti sociali e in generale alla promozione della comunità;
- Attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- Attività di sostegno alla domiciliarità delle persone anziane e delle loro famiglie.

(B)

- Lo svolgimento di operazioni di facchinaggio, carico e scarico, trasporto merci e manovalanza in genere, per conto di enti e privati, nonché tutte le attività preliminari e complementari di facchinaggio;
- L'autotrasporto di cose per conto di terzi ed in particolare il trasporto, tanto direttamente che in qualità di intermediaria e con qualsiasi mezzo, sia in Italia sia all'estero di merci, beni di qualsiasi natura, pacchi, plichi e lettere comprese;
- La gestione di servizi di commissione, volantinaggio e fattorinaggio compreso il ritiro e la consegna della corrispondenza per conto di aziende pubbliche e private;

- L'assunzione di lavori di piccolo trasporto di persone e cose, anche in funzione di servizi socialmente utili, per conto di enti pubblici e privati (quali il trasporto alunni, il trasporto operai) con mezzi propri o conferiti in uso dai soci;
 - Organizzazione e gestione di servizi collaterali alle attività produttive e commerciali con la gestione di campagne promozionali e pubblicitarie, allestimenti fieristici, cartellonistica e d'insegne, operazioni di carico e scarico, gestione di magazzini e depositi; o Lavori di pulizia in genere, di sanificazione e di igienizzazione ambientale;
 - Servizi di informatizzazione comprendenti: servizi di data-entry, lettura e archiviazione ottica di documenti cartacei; servizi di rilevazione, gestione, elaborazione, ed aggiornamento dati, rilievi, informatizzazione e gestione di reti tecnologiche, indagini conoscitive, censimenti utenze e loro gestione, lettura contatori, bollettazione e recapito, rilievi e sviluppo di cartografia; realizzazione di materiale promozionale e informativo, servizi di stenotipia, fonoregistrazioni e trascrizioni per Enti Pubblici e Privati;
 - L'espletamento di servizi:
 1. riferiti alla realtà abitativa (quali puliture, rinfrescature, tinteggiature, verniciature, pavimentazioni, tappezzerie, assistenza alla piccola impiantistica domestica ed abitativa per privati, condomini, comunità, nei servizi idraulici, igienici, elettrici e di riscaldamento);
 2. riferiti all'ambiente (quali la conservazione, la manutenzione, la custodia di spazi verdi e giardini, vie, piazze, lo smaltimento dei rifiuti sotto tutte le forme previste dalla normativa vigente in materia, mediante l'allestimento e la gestione di adeguate attività e/o impianti e discariche di qualsiasi tipo; l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata di qualsiasi tipo di rifiuti e di materiale riciclabile in genere anche mediante la realizzazione e la gestione di centri pubblici e privati, allo scopo attrezzati);
 3. riferiti alla collettività (quali ad esempio mense, servizi turistici ed alberghieri, servizi di catering, bed and breakfast, tempo libero, gestione di posteggi anche con servizio di mezzi pubblici e di autolavaggio, gestione di noleggio auto con o senza autista, gestione di impianti sportivi, centri ricreativi, campi scuola e palestre per l'educazione e la rieducazione fisica, cura degli anziani);
 - Gestione di attività agricole di coltivazione della terra, allevamento di animali e trasformazione dei prodotti ottenuti, nonché la commercializzazione dei suddetti prodotti anche mediante lo sviluppo dell'agriturismo; o Realizzare colture biologiche ed ecocompatibili;
 - Gestione di un laboratorio in cui svolgere attività di conservazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti alimentari, che siano ortofrutti-coli o non, biologici o non, per sé e per conto terzi;
 - Attuare la gestione di ambiti protetti: laboratori, vivai, serre quali luoghi:
 1. di contenimento e protezione per soggetti particolarmente svantaggiati;
 2. di prima accoglienza e di spazio di osservazione per la messa a punto di progetti individuali di inserimento lavorativo; o Realizzazione di corsi di formazione, di tirocini/stage formativi e borse lavoro volti a qualificare le persone in condizione di disagio sociale;
- Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine o strumentale agli scopi soprae-

lencati, tra cui, tra le altre, l'attività di editare riviste periodiche riguardanti l'attività della Cooperativa, l'organizzazione di eventi pubblici, fiere, manifestazioni, finalizzati alla promozione della cooperativa e dei settori in cui la stessa opera. A tal fine la cooperativa potrà produrre e vendere articoli, ricerche, libri, dispense e periodici su qualsiasi supporto tecnico e tecnologico.

Come attività secondaria possono essere intraprese attività di ristorazione collettiva, di somministrazione di cibi e bevande, turistiche, attività sportive e ricreative aperte a tutta la cittadinanza purché siano ritenute utili alla realizzazione degli scopi sociali. Inoltre, possono essere aperti punti vendita occasionali o permanenti quali negozi al dettaglio, nei quali può essere venduto e commercializzato tutto ciò che viene prodotto in proprio o acquistato dalla rete del terzo settore o del commercio equo e solidale.

Tali attività e servizi saranno gestiti sia in forma diretta che indiretta per conto di enti pubblici e altri soggetti attraverso le diverse procedure contrattualistiche previste dall'ordinamento italiano e comunitario. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, può ricevere prestiti dagli stessi, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto previsto dal presente statuto.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

La cooperativa potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;
- 3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.
- 4) soci sovventori di cui all'art.6.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio, iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate, ha diritto ad un voto.

I soci lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 6 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 7 (Conferimenti dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni del valore di € 250,00 (duecentocinquanta) ciascuna.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 2 (due).

Art. 8 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;

- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione delle azioni.

Art. 9 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 10 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 38 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 11 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Arbitro con le modalità previste ai successivi artt. 38 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci.
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 90 giorni, se non adempie al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta sei assemblee consecutive. Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16 (Liquidazione delle azioni)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 21, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo

scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 17 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 16.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od _esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o _la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 19 (Prestito soci)

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di

svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO VI **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore unitario pari a € 250,00 (duecentocinquanta);
2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
 - dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
 - dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
 - dalla riserva straordinaria;
 - da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 21 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali _destinandoli: a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile _per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 22 (Ristorni)

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 23 (Organi)

Sono organi della società: a) l'Assemblea dei soci;

- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) L'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 24 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero _raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova _dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del _giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia, ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea può riunirsi anche in video-conferenza o teleconferenza con l'ausilio delle relative tecnologie, anche senza la contemporanea presenza fisica del Presidente, del segretario, dei soci, degli amministratori e del sindaco nello stesso luogo (*full audio/video conference*), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti da affrontare, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare anche la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel

luogo eventualmente indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario. Nelle assemblee che si svolgono del tutto *on line (full audio/video conference)* non è richiesto che l'avviso di convocazione indichi un luogo di convocazione e dunque nemmeno il segretario deve trovarsi in uno specifico luogo.

In ogni caso il verbale assembleare può essere redatto successivamente alla riunione; nel caso in cui la funzione di segretario sia svolta da un notaio (sia nel caso di assemblea totalmente o parzialmente in presenza, che nel caso di intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione), il verbale può essere validamente sottoscritto dal solo notaio, negli altri casi il verbale di assemblea dev'essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- procede alla nomina degli amministratori;
- procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale _e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 21.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che __ tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per _deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 27 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 28 (Voto)

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di un altro socio avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 30 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente. Può eleggere inoltre uno o più amministratori delegati, determinando a norma di legge i poteri ed i compiti a loro attribuiti nonché l'eventuale compenso.

Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 34 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. Si applica il terzo comma dell'art. 2543.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 37 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 38 (Clausola Arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e gli organi sociali, ad eccezione di quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, in quanto vertenti su materie sottratte alla disponibilità delle parti, sarà demandata ad un arbitro, che verrà nominato dalla Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Bergamo, ai cui regolamenti viene fatto espresso rinvio: l'arbitro deciderà ritualmente e secondo diritto, disponendo anche in riferimento alle spese.

La soppressione o la modifica della clausola compromissoria deve essere approvata dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei soci; i soci assenti o dissenzienti potranno esercitare il recesso ai sensi di legge.

L'arbitro deve decidere entro 90 giorni dalla nomina.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Art. 39 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 21, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

F.to Silvia **Massiva** BOUCHEBBAH

F.to MONZANI Massimo

F.to Francesco BONI notaio (Sigillo)

[illegible]